

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1830

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

—

Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Presentato il 21 giugno 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge trae origine dalla necessità avvertita dal Governo e condivisa da vasti settori del Parlamento e del mondo della stampa di accelerare ulteriormente la fase di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, di razionalizzarne la normativa in funzione degli scopi primari perseguiti e di chiarire la portata di talune disposizioni di dubbia interpretazione.

Sin dai primi momenti di applicazione della legge, si rilevarono insufficienze, contraddizioni e dubbi ermeneutici, che se erano spiegabili per la novità della materia trattata e per essere il frutto di sofferte mediazioni fra posizioni e opinioni notevolmente divergenti, dovevano essere necessariamente eliminate per rendere possibile l'effettivo conseguimento di quel complesso ed articolato disegno di risanamento, non solo economico, della stampa italiana, perseguito dal legislatore.

Allo scopo, come è noto, furono approvate nella passata legislatura le due leggi 23 dicembre 1982, n. 939, e 30 aprile 1983, n. 137.

L'ulteriore esperienza maturata, peraltro, ha palesato la necessità di un nuovo e più approfondito intervento legislativo di affinamento, e a tanto si provvede con il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1, primo comma, si vuole eliminare una omissione della seconda parte del sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 416, laddove incomprensibilmente si vieta a società fiduciarie o estere solamente l'intestazione di azioni e non di quote di società (a responsabilità limitata), controllanti società editrici, mentre in tutto il sistema della legge le società di capitali sono equiparate sotto ogni profilo: la norma proposta, pertanto, estende il divieto di intestazione anche alle quote di società a responsabilità limitata. Con l'occasione si è ritenuto ragionevole eliminare la ingiustificata estensione dell'anzidetto divieto alla intestazione di azio-

ni o quote di società collegate a società editrici. Il secondo comma dell'articolo 1 mira a chiarire l'equivoca dizione del settimo comma dell'articolo 1 della legge n. 416: ivi è attualmente previsto l'obbligo di trasmissione dell'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società». La formulazione può portare ad interpretazioni della norma diametralmente opposte. Il diritto di voto nelle assemblee della società, invero, spetta, salvo patto contrario, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario: è allora sostenibile, ed è stato sostenuto, che l'elenco dei soci che deve essere comunicato deve riguardare questi ultimi e non i titolari delle azioni. Ad evitare dubbi a riguardo, che si rifletterebbero in un modo negativo sulla trasparenza della proprietà, è stato previsto che devono essere comunicati al Servizio dell'editoria sia gli intestatari delle azioni, sia coloro che hanno diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio.

L'articolo 2 vuole completare l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 416, aggiunto dalla legge 30 aprile 1983, n. 137. Si era prevista, infatti, la nullità del trasferimento di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 1 della legge n. 416: nello stesso spirito si aggiunge ora che è nullo anche il trasferimento di azioni o quote di società intestatarie di azioni di società editrici (cosiddette « società del secondo livello ») tale da comportare un assetto della proprietà non conforme al quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 416.

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 3 della legge n. 416, come modificato dalla legge n. 137 del 1983, coordinando e riordinando le disposizioni meritevoli di essere confermate, opportunamente integrate. In particolare si è chiarito che le società per azioni quotate in

borsa, equiparate alle persone fisiche, non sono tenute all'obbligo delle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, perché di assolvimento praticamente impossibile, in considerazione della naturale estrema mobilità del loro azionariato, mentre si è previsto solamente l'obbligo di comunicazione dei soci intervenuti nell'assemblea di approvazione del bilancio, realisticamente limitandolo a pacchetti azionari di almeno il 10 per cento.

Con l'articolo 4 si è voluto introdurre un temperamento alla configurabilità dei reati previsti e sanzionati penalmente dall'articolo 11 comma ottavo della legge n. 416: coordinando sistematicamente la norma con il disposto dell'articolo 21, è stato previsto che l'illecito penale si realizza solamente quando gli obblighi di deposito e comunicazione restano non assolti, malgrado l'invito a provvedere del Servizio dell'editoria.

L'articolo 5 provvede alla revisione ed alla interpretazione di alcune norme dell'articolo 12 della legge n. 416, relativo alle imprese concessionarie di pubblicità.

Con il primo comma, fermo restando l'obbligo del deposito presso il registro nazionale della stampa di tutti i documenti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge, l'obbligo di pubblicazione è stato opportunamente limitato al bilancio e ad un elenco delle testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva.

Col secondo comma si è ritenuto necessario ribadire con norma primaria (analogia norma era già nel regolamento di attuazione: articolo 16, secondo comma) che il limite di concentrazione delle esclusive pubblicitarie si intende superato quando, coincidendo il controllo della concessionaria e quello di testate giornalistiche, l'esclusiva riguardi quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento di quella nazionale. Si è voluto escludere, cioè, che si debba tenere conto degli altri limiti — a livello regionale e interregionale — di cui all'articolo 4 della legge.

Col terzo comma, infine, risolvendo anche in questo caso contrasti interpretativi,

si è inteso chiarire, nello spirito della norma originaria, che nel calcolo dei minimi garantiti di pubblicità consentiti, riferiti in percentuale, come è noto all'anno precedente, si debba tenere conto degli aumenti tariffari intervenuti nell'anno in corso, nel senso che il minimo garantito può essere correlativamente e proporzionalmente aumentato.

L'articolo 6 modifica il quarto comma dell'articolo 14 della legge n. 416, consentendo talune deroghe al divieto di affidamento in gestione alle rivendite di giornali. Ragionevolmente si è ammessa la possibilità di affitto o preposizione istitutoria nelle ipotesi di impedimento per infortunio, malattia e superamento del 65° anno di età e nell'ipotesi di mandato politico o sindacale.

Il secondo comma dell'articolo 6, a modifica del sesto comma dell'articolo 14 della legge n. 416, in via interpretativa precisa che le autorizzazioni di rivendita di giornali possono essere rilasciate a persone fisiche o giuridiche: nel primo caso non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Gli articoli 7 e 8 mirano ad accelerare il pagamento dei contributi ai quotidiani e periodici, il cui procedimento è ora gravemente ritardato dalla necessità del previo riscontro dei contenuti di pubblicità per ciascuna testata. Si è stabilito allo scopo che parte del contributo (quella maggiore) viene pagata subito previo accertamento dei soli requisiti di legge e dei parametri di calcolo di semplice verificabilità; il saldo, sul quale incide negativamente il contenuto pubblicitario, viene invece erogato in un secondo momento, dopo il riscontro di quest'ultimo.

Con l'articolo 9 si è voluto superare l'*impasse* attuativa dell'articolo 34 della legge n. 416 relativa ai mutui agevolati in favore dell'editoria libraria di elevato valore culturale. Molte aziende editoriali, infatti, non sono ammesse ai finanziamenti bancari per mancanza di garanzie reali, per cui, nella maggioranza dei casi l'agevolazione rimane lettera morta. È stata prevista, conseguentemente, la possibilità della concessione della garanzia del Me-

diocredito centrale a' sensi della legge n. 675 del 1977.

L'articolo 10, a modifica della lettera c), primo comma, dell'articolo 37 della legge n. 416, dispone che l'indennità aggiuntiva prevista per favorire l'esodo e prepensionamento, in vista della ristrutturazione e risanamento delle imprese editrici, sia, nella logica della norma, posta a carico degli istituti previdenziali.

L'articolo 11 chiarisce la portata del primo comma dell'articolo 49 della legge, norma transitoria volta a disciplinare la riduzione delle concentrazioni della stampa oltre i limiti consentiti, esistenti del-

l'entrata in vigore della legge: si è ragionevolmente precisato che, alla scadenza del triennio, per stabilire se la concentrazione è stata ricondotta nei limiti di legge, si debba far riferimento alle tirature del 1981, senza tener conto delle eventuali espansioni di vendite nel frattempo intervenute.

L'articolo 12 sopprime la Commissione tecnica per l'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, di fatto da tempo non più funzionante, trasferendone le residue competenze alla Commissione tecnica consultiva dell'articolo 54 della legge n. 416.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani ».

La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che ne derivi risultati contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco dei soci intervenuti all'assemblea di approvazione del proprio bilancio, che siano intestatari di azioni il cui valore interessi più del dieci per cento del capitale sociale.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

ART. 4.

Il comma ottavo dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio della editoria, violano le disposizioni del presente articolo ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio ».

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La concessionaria di pubblicità che controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente ».

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità ed alle imprese editrici di giornali quotidiani di concordare minimi garantiti di gettito pubblicitario e anticipazioni su tale gettito superiori del quindici per cento agli introiti pubblicitari effettivi derivanti dalle inserzioni pubblicate nell'anno precedente. Qualora nel corso dell'anno l'impresa aumenti le proprie tariffe pubblicitarie, il minimo garantito può essere aumentato in proporzione alla percentuale di aumento delle tariffe,

tenuto conto della sua decorrenza. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire ».

ART. 6.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, di superamento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero nel caso in cui il titolare sia eletto membro del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero sia chiamato ad altre funzioni pubbliche elettive, per tutta la durata del mandato. La medesima disposizione si applica ai titolari di rivendite chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali ».

Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni a persone fisiche o a persone giuridiche in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione ».

ART. 7.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo ».

Dopo il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2 del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo ».

ART. 8.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;

2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.

L'impresa perde il diritto a tale saldo qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nell'ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo».

ART. 9.

Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.

ART. 10.

La lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« c) corresponsione, fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni ».

La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.

La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria.

All'onere, valutato in lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all'anno 1984, l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario" e, quanto a lire 3 miliardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario ».

ART. 12.

La commissione tecnica per l'editoria prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è soppressa.

Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.